



COMUNE DI PORTO AZZURRO

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 9/2021 DEL 19/07/2021

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.

L'Organo di Revisione Dott.ssa Michela Caputo, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 20/09/2019;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 17/12/2020 è stato adottato il piano delle azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e con deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 18/12/2020 il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2021/2023;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale prevista per 20/07/2019, inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario sabato 17/07/2021 alle ore 19.47 e quindi di fatto ricevuta lunedì 19/07/2021, avente ad oggetto *"Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023"* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- non rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, di €. 1.348.364.67 così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- nella Dotazione organica del 2021/2023 non è prevista spesa per lavoro flessibile
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- nella Dotazione organica del 2021/2023 non risulta la previsione di personale a tempo determinato

rilevato che:

- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta di €. 1.348.364,67 così come indicato nella proposta di delibera, la previsione di spesa del personale per l'anno 2023 non rispetta tale limite:



ALLEGATO 2									
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021-2023 EX DMFP 17 MARZO 2020									
numero residenti al 31/12/2020		3872							
fascia demografica da 3000 a 4999		prima soglia 27,20		seconda soglia 31,20					
ENTRATE	2017	2018	2019	ENTRATE	2020	2021	2022	2023	
Titolo 1	5.016.931,31	4.935.412,18	5.153.504,25	Titolo 1	5.065.378,10	5.244.252,51	5.137.420,90	5.079.957,27	
Titolo 2	82.236,56	297.375,12	249.381,69	Titolo 2	681.540,01	727.582,81	587.139,15	587.139,15	
Titolo 3	1.625.318,20	1.297.985,26	1.179.382,88	Titolo 3	1.104.755,29	1.219.092,59	1.189.326,95	1.158.791,76	
Totale	6.724.486,07	6.530.772,56	6.582.268,82	Totale	6.853.693,40	7.190.927,91	6.913.887,00	6.825.888,18	
totale entrate correnti del triennio	19.837.527,45	media semplice	6.612.509,15	totale entrate correnti	6.853.693,40	7.190.927,91	6.913.887,00	6.825.888,18	
FCDE assestato a consuntivo 2019 anno considerato (2019)		2.296.819,98		totale fcde da bil prev	581.617,95	300.000,00	349.527,81	233.813,00	
Media delle entrate correnti al netto del FCDE	4.315.689,17			entrate al netto fcde (quota annua)	6.272.075,45	6.890.927,91	6.564.359,19	6.592.075,18	
SPESA DI PERSONALE 2019				SPESE DI PERSONALE 2020-2021-2022-2023					
SPESE	anno 2019				2020	2021	2022	2023	
macroaggregato 101	1.245.618,94				1.262.400,00	1.235.884,04	1.339.736,53	1.380.036,53	
Determinazione del rapporto spesa di personale 2019/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità									
	PERCENTUALE RAPPORTO SPESE DI PERSONALE	VALORE SOGLIA							
1.245.618,94	#####	28,86	prima 27,20 seconda 31,20	PERCENTUALE	20,13	17,93	20,41	20,93	

14/7/21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI
COMUNE DI PORTO AZZURRO
Dott. *[firma]*

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	0,00	1.235.884,04	1.339.736,53	1.380.036,63
Spese macroaggregato 103-10304050/1	0,00	49.000,00	46.800,00	46.800,00
Irap macroaggregato 102	0,00	72.614,96	77.000,00	80.270,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	0,00	1.357.499,00	1.463.536,53	1.507.106,63
(-) Componenti escluse (B)	0,00	152.041,82	151.300,00	158.500,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	0,00	1.205.457,18	1.312.236,53	1.348.606,63
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)	€ 1.348.364,67	142.907,49	36.128,14	-241,96

preso atto

- che nella Dotazione organica del 2021/2023 non è previsto personale a tempo determinato;

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Porto Azzurro si colloca nella fascia demografica con popolazione da 3000 a 4.999 della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 3872;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 28.86% , al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27.20%, come riportato nella sottostante tabella

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.				
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020				
Abitanti	3872	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa
Anno Corrente	2021	27,20%	31,20%	% €
Entrate correnti		FCDE		24,00% 310.183,65 €
Ultimo Rendiconto	6.582.268,82 €	Media - FCDE		
Penultimo rendiconto	6.530.722,56 €	Rapporto Spesa/Entrate		Incremento spesa - I FASCIA
Terzultimo rendiconto	6.724.486,07 €	28,86%		% €
Spesa del personale		Collocazione ente		- -
Ultimo rendiconto	1.245.618,94 €	Seconda fascia		
Anno 2018	1.292.431,88 €	FCDE		
Margini assunzionali				
0,00 €				
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa		
		È possibile incrementare la spesa del personale solo mantenendo costante il rapporto tra spese e entrate registrato nell'ultimo rendiconto		

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, non risulta quantificato;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Porto Azzurro ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato negli allegati alla delibera, solo mantenendo costante il rapporto tra spesa ed entrate registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

- sono previste assunzioni a tempo determinato eventuali, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ed il valore per la spesa complessiva sostenuta nel 2009, che ne determina il limite, ammonta ad €. 40.698,48, come dichiarato del Responsabile del Servizio Finanziario con specifica attestazione;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso,;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i., ed il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 solo per gli anni 2021 e 2022, ma non per l'anno 2023 ;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale prevista per 20/07/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023" a condizione che la spesa del personale rispetti sempre il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.

Viareggio, 19/07/2021

Il Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Michela Caputo

